



Allegato alla delibera di Consiglio n. 8/C del 25 luglio 2023

# **REGOLAMENTO CENTRI TECNICI CHE OPERANO SUI TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI**

*Articolo 1*  
*Definizioni*

Agli effetti del presente Regolamento, si intende per:

- a. **Tachigrafo o Apparecchio di controllo**, di seguito **tachigrafo**: l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compreso la velocità di tali veicoli e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti, in conformità al Regolamento UE 165/2014 ed ai sensi del DM 23 febbraio 2023;
- b. **Centro Tecnico**: il soggetto autorizzato ad eseguire l'installazione (ove ammessa), l'attivazione, il controllo periodico, la calibratura e la riparazione dei tachigrafi di ogni generazione e dei loro componenti, in accordo con il Regolamento UE 165/2014 e con il Regolamento di esecuzione UE 2016/799
- c. **Gestore del sistema informativo**: la società consortile Infocamere S.c.p.A.;
- d. **Sistema informativo**: il sistema elettronico e telematico delle Camere di commercio;
- e. **Carta tachigrafica**: la carta intelligente da supporto al tachigrafo digitale;
- f. **Foglio di registrazione**: un foglio cartaceo destinato ad accogliere e conservare i dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico e su cui i dispositivi di marcatura incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa;
- g. **Ministero**: il Ministero delle imprese e del Made in Italy, quale Ministero competente per materia;
- h. **Decreto**: DM 23/2/2023 "Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo, delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361".

*Articolo 2*  
*Scopo e campo di applicazione*

Il presente Regolamento, sulla base delle deleghe previste all'art. 3 del Decreto, disciplina il procedimento per:

- a. la valutazione dei requisiti dei Centri Tecnici per il rilascio dell'autorizzazione ad operare il montaggio, l'attivazione, la manutenzione, i controlli periodici e la rilevazione degli errori sui tachigrafi analogici e digitali di ogni generazione, ai sensi dell'art. 8 del Decreto;
- b. il rinnovo dell'autorizzazione dei Centri Tecnici ad operare sui tachigrafi, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 9 del Decreto;
- c. la sorveglianza, finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal Decreto, ai sensi dell'art. 19 dello stesso le variazioni dei dati dei Centri Tecnici già autorizzati, ai sensi dell'art. 11 del DM 23 febbraio 2023;
- d. l'estensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 del Decreto.

*Articolo 3*  
*Soggetti autorizzabili*

Possono essere autorizzati a operare quali Centri tecnici per l'esecuzione degli interventi sui tachigrafi analogici, digitali e intelligenti, di cui all'art. 1, i seguenti soggetti:

- a. i fabbricanti dell'Unione europea di veicoli soggetti all'installazione dei tachigrafi e quelli di Paesi terzi con impianti di produzione in Italia;
- b. i fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, ove questi mezzi siano soggetti all'obbligo di installazione del tachigrafo;
- c. i fabbricanti di tachigrafi dell'Unione europea e quelli di Paesi terzi, nonchè le officine concessionarie aventi sedi in Italia;
- d. le imprese di riparazione di veicoli nel settore meccanico, elettrico o mecatronico.

#### Articolo 4

##### *Conflitto di interesse e criteri di indipendenza*

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. i Centri tecnici autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) non possono operare su tachigrafi installati su mezzi di cui gli stessi o i soggetti del Centro elencati al comma successivo siano titolari, ovvero appartenenti a persone giuridiche ad essi riconducibili.
2. Ai sensi del regolamento UE 165/2014, l'assenza o la presenza di potenziali conflitti di interesse nei termini di cui al primo comma sono oggetto di apposita dichiarazione da parte dei seguenti soggetti:
  - a. i titolari di imprese individuali;
  - b. i soci amministratori delle società di persone;
  - c. i legali rappresentanti della società di capitali e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega;
  - d. per le società di capitali con numero di soci pari o inferiore a 4, anche il socio di maggioranza ovvero il socio unico;
  - e. nel caso sub d), in presenza di socio di maggioranza o unico che sia persona giuridica, i legali rappresentanti e, ove presenti, gli amministratori con specifica delega della suddetta persona giuridica;
  - f. nel caso di gruppo d'impresе, anche i legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa controllante;
  - g. il responsabile tecnico e i tecnici del Centro tecnico.In caso di partecipazione a imprese dotate di mezzi soggetti all'obbligo di installazione di un tachigrafo, la dichiarazione di cui al primo periodo del presente comma include l'indicazione della denominazione delle predette imprese.
3. I Centri tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), sono autorizzati esclusivamente alla prima installazione di tachigrafi nei nuovi veicoli e alla loro attivazione. Essi possono conseguire l'estensione dell'autorizzazione, secondo quanto previsto all'art. 3.
4. E' vietato al Centro tecnico affidare a terzi le operazioni per le quali è stato autorizzato.
5. Il personale tecnico dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) può possedere un'unica carta officina nominativa e può essere impiegato in un solo Centro autorizzato.

#### Articolo 5

##### *Requisiti dei Centri Tecnici*

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono autorizzati come Centri tecnici dal Ministero competente a condizione che siano iscritti nel Registro delle imprese e che abbiano presentato la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento del requisito di buona reputazione di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 1 del Decreto.
2. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere a) e b) svolgono unicamente attività di prima installazione e di attivazione dei tachigrafi. Le amministrazioni competenti possono avviare, anche per questi soggetti, ispezioni e verifiche delle attività svolte relativamente all'installazione dei tachigrafi.
3. I soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lettere c) e d) sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui ai commi precedenti, della certificazione del sistema di gestione della qualità (EN ISO 9001), comprendente l'attività oggetto della richiesta di autorizzazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un ente designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'Allegato 1 del DM del 23 febbraio 2023.
4. Nelle more del conseguimento della certificazione EN ISO 9001, i soggetti di cui al comma 3 forniscono, all'atto della presentazione dell'istanza di prima autorizzazione, copia dell'accettazione formale dell'offerta economica dell'ente di certificazione. La certificazione è presentata alla Camera di commercio competente per territorio e al Ministero entro centoventi giorni dalla data di ricezione della notifica del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività in qualità di Centro tecnico.

#### Articolo 6

##### *Modalità di presentazione delle Istanze*

Tutte le Istanze, di cui ai successivi articoli, devono essere presentate alla Camera di Commercio di Bergamo, con marca da bollo, tramite pec all'indirizzo: [cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.bergamo@bg.legalmail.camcom.it), redatte su appositi moduli, predisposti dal Ministero competente, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, firmate digitalmente o con firma autografa, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria tramite PagoPa, a seconda della tipologia di istanza.

#### Articolo 7

##### *Istanze di autorizzazione dei Centri Tecnici*

1. Le istanze di nuova autorizzazione come Centri tecnici sono presentate per le attività sui tachigrafi digitali di ogni generazione e, eventualmente, possono ricomprendere anche le attività sui tachigrafi analogici.
2. Le istanze di autorizzazione sono sottoscritte dal legale rappresentante, presentate con modalità di cui articolo 6, compilando il **Modulo Unico CT**, allegando:
  - a. Allegato A), per i soggetti di cui art. 3 co 1 lettera c) e d), per attività di installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione sui tachigrafi digitali di ogni generazione;
  - b. Allegato A)+B) per i soggetti di cui art. 3 co 1 lettera c) e d), attività di installazione, attivazione, calibratura, controllo periodico e riparazione sui tachigrafi digitali di ogni generazione e sui tachigrafi analogici;
  - c. Allegato C) per soggetti di cui art. 3 co 1 lettera a) e b).
3. La Camera di commercio valuta i requisiti per la procedibilità dell'istanza, accerta la completezza della documentazione, richiedendone, se del caso, l'integrazione e redige il verbale della verifica ispettiva. A seguito dell'esito positivo dell'esame istruttorio preliminare, da completarsi entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, la Camera di commercio invia al Ministero l'istanza di autorizzazione completa dei relativi allegati richiesti e corredata dal verbale.
4. L'autorizzazione ha durata biennale a far data dal suo rilascio ed è rinnovabile per periodi di pari durata.

#### Articolo 8

##### *Istanze di RINNOVO AUTORIZZAZIONE dei Centri Tecnici*

1. Le istanze di rinnovo delle Autorizzazioni di cui all'articolo precedente devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 6, entro 90 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione stessa;
2. L'istanza, redatta secondo il modello predisposto dal Ministero, e resa disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio, è accompagnata da due distinte autodichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritte rispettivamente dal rappresentante legale e dal responsabile tecnico del Centro tecnico, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, fatte salve le sanzioni penali per falsità in atti o dichiarazioni mendaci.
3. La Camera di commercio provvede al rinnovo dell'autorizzazione sulla base degli esiti dell'ultimo sopralluogo effettuato presso il Centro tecnico, purché non antecedente a centoventi giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione, ovvero di una nuova visita ispettiva presso il Centro tecnico finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio delle attività autorizzate.
4. La Camera di commercio, entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza completa in tutte le sue parti, notifica all'istante il provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto dell'istanza di rinnovo e lo comunica al Ministero e all'Unioncamere
5. Il mancato rinnovo comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione.
6. In caso di presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione nei sessanta giorni antecedenti la data della sua scadenza, l'eventuale mancata conclusione del procedimento da parte della camera di commercio entro il predetto termine di validità comporta l'obbligo per il Centro tecnico di sospendere l'attività fino alla notifica del provvedimento di rinnovo.
7. La presentazione dell'istanza di rinnovo in data antecedente ai termini di cui al comma 1 ne determina l'irricevibilità. La scadenza dell'autorizzazione, in assenza di istanza di rinnovo, comporta per il Centro tecnico l'obbligo di restituzione/presentazione delle carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla Camera di commercio competente. La Camera prende atto della decadenza e informa il



Ministero e Unioncamere della sopravvenuta scadenza senza rinnovo al fine della cancellazione dall'elenco pubblico sul sito di Unioncamere.

Ai sensi dell'art 26 del DM 23 febbraio 2023, i Centri tecnici autorizzati ai sensi della normativa previgente rilasciano alla Camera di commercio competente per territorio, in occasione e ai fini del primo procedimento di rinnovo dell'autorizzazione successivo all'entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di impegno ad adeguarsi ai requisiti dallo stesso previsti, compilando il **Modulo Rinnovo e impegno adeguamento CT**.

La Camera, all'esito del procedimento di cui sopra e in caso di positiva conclusione dello stesso, comunica al Ministero competente l'accoglimento dell'istanza di rinnovo ed il relativo provvedimento autorizzativo acquisisce durata biennale. Al termine delle attività di adeguamento, da concludersi necessariamente entro la scadenza del termine per il rinnovo successivo a quello di cui al periodo precedente, costituendo requisito essenziale ai fini dell'accoglimento della relativa istanza, il Centro tecnico ne dà formale comunicazione alla Camera competente per territorio, la quale, dopo avere verificato l'effettiva realizzazione di quanto dichiarato attesta gli esiti positivi del controllo e ne cura la trasmissione al Ministero.

#### Articolo 9

##### *Istanze di ESTENSIONE dei Centri Tecnici per operare sui tachigrafi intelligenti*

1. Le istanze di estensione devono essere presentate con le modalità di cui all'art 6, compilando il **Modulo Unico CT**, allegando:
  - a. Allegato D) da parte di Centri Tecnici già autorizzati a svolgere operazioni su tachigrafi di generazione più recente rispetto a quelli per cui sono autorizzati;
  - b. Allegato F) da parte di Centri Tecnici già autorizzati a svolgere attività su tachigrafi digitali di ogni generazione che vogliono svolgere operazioni sui tachigrafi analogici;
  - c. Allegato E) per soggetti di cui art. 3 co 1 lettera a) e b), per svolgere operazioni di attivazione, calibratura, controllo periodico successivi alla prima installazione sui tachigrafi digitali di ogni generazione;
  - d. Allegato E)+E1 per soggetti di cui art. 3 co 1 lettera a) e b), operazioni di attivazione, calibratura, controllo periodico successivi alla prima installazione sui tachigrafi digitali di ogni generazione, compresa anche la calibratura , riparazione e controllo periodico sui tachigrafi analogici.

#### Articolo 10

##### *Istanze di VARIAZIONI dei Centri Tecnici*

Le istanze di variazioni devono essere presentate con le modalità di cui all'art. 6, compilando il **Modulo Unico CT**, allegando:

- a. Allegato G), per variazione della sola sede operativa, da parte di Centri Tecnici già autorizzati;
- b. Allegato H), per variazioni diverse dalla sede operativa, da parte di Centri Tecnici già autorizzati;

#### Articolo 11

##### *Istruttoria delle istanze di autorizzazione e di rinnovo, estensione e variazioni*

1. La Camera di commercio effettua l'istruttoria delle istanze, di cui agli artt. da 7 a 10, nei termini previsti dal DM 23 febbraio 2023, sia verificando la completezza della domanda da un punto di vista documentale, acquisendo anche d'ufficio, la certificazione antimafia del soggetto istante e dagli altri soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attestanti l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo; sia verificando in loco con apposita visita ispettiva, alla fine della quale sarà redatto un apposito rapporto.
2. Copia del rapporto di cui al punto precedente viene consegnato al Centro Tecnico.
3. A seguito di esito positivo, la Camera di commercio, nel caso di richiesta di autorizzazione, inoltrerà al Ministero competente per materia l'istanza; in caso di rinnovo la Camera provvederà a emettere il relativo provvedimento dirigenziale dell'avvenuto rinnovo dell'autorizzazione ministeriale trasmettendolo al Centro Tecnico, al Ministero e all'Unioncamere.

*Articolo 12*  
*Registro interventi tecnici*

I Centri tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), nonché i soggetti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma che hanno ottenuto l'estensione della propria attività agli interventi tecnici sui tachigrafi digitali e intelligenti, annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, da tenersi con strumenti informatici, redatto in conformità a quanto specificato nel paragrafo 5 dell'Allegato 1 del Decreto.

I Centri tecnici che operano sui tachigrafi analogici annotano giornalmente, in ordine cronologico, gli interventi tecnici effettuati in un apposito registro, vidimato dall'ufficio metrico della Camera competente per territorio, conforme nel frontespizio e nei singoli fogli intercalari ai modelli rappresentati negli Allegati 4, 5 e 6 del Decreto. L'esaurimento di un registro comporta la presentazione di altro registro all'ufficio metrico della Camera per la prescritta vidimazione.

Il Centro tecnico, ove richiesto, invia alla Camera di commercio i dati estratti dal registro degli interventi tecnici di cui ai commi precedenti.

*Articolo 13*  
*Sorveglianza*

1. La sorveglianza di cui all'art. 19 del DM 23 febbraio 2023 finalizzata a verificare che siano adempiuti gli obblighi previsti nel provvedimento di autorizzazione e la sussistenza dei requisiti di cui al decreto citato, viene esercitata:
  - a. in occasione del rinnovo dell'autorizzazione;
  - b. mediante verifiche tecniche a sorpresa, con l'obiettivo di garantire su base annuale i controlli su almeno il dieci per cento dei soggetti iscritti nell'elenco dei Centri tecnici situati nel territorio di propria competenza.
2. Durante le verifiche ispettive, il personale preposto accerta:
  - a. Il rispetto dei requisiti per l'autorizzazione previsti all'allegato 1 del DM 23 febbraio 2023;
  - b. la conformità degli apparecchi di controllo, dei fogli di registrazione e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  - c. la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati alle disposizioni regolamentari e a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione;
  - d. la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dal Centro tecnico in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo.
3. Per ogni attività di sorveglianza sarà redatto un rapporto di verifica da consegnare anche al Centro Tecnico.

*Articolo 14*  
*Sospensione e revoca*

1. Ai sensi dell'art 21 del D.M. 23.02.2023 l'autorizzazione è sospesa dal Ministero d'ufficio o su segnalazione della Camera di commercio, degli organismi di certificazione o delle Autorità di controllo, quando siano accertate una o più delle seguenti violazioni:
  - a) mancata ottemperanza alle prescrizioni della Camera di commercio in sede di sorveglianza o di rinnovo ovvero dell'organismo di certificazione in sede di audit o del Ministero;
  - b) mancato rispetto o alterazione delle condizioni e dei requisiti sulla base dei quali è stata rilasciata l'autorizzazione, il suo rinnovo o la sua estensione;
  - c) mancata conformità o mancata rispondenza di iscrizioni, marcature e sigilli di protezione;
  - d) accertata mancata esecuzione o parziale esecuzione degli interventi tecnici annotati nel registro di cui all'art. 12;
  - e) grave o ripetuto impedimento alle attività di sorveglianza.
2. La sospensione dura fino all'accertamento della cessazione della causa che l'ha determinata, e comunque non oltre sei mesi.



3. Il Ministero revoca l'autorizzazione del Centro tecnico quando:
  - a) è decorso il termine di cui al comma 2, senza che sia cessata la causa che aveva determinato il provvedimento di sospensione di cui al comma 1;
  - b) sia accertata la reiterazione delle violazioni di cui al comma 1;
  - c) accertata falsità delle attestazioni contenute nei rapporti tecnici di cui all'Allegato 1, punto 8 del Decreto;
  - d) sia accertata la falsità o mendacità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di autorizzazione, ovvero rinnovo, di estensione o di variazione dell'autorizzazione rilasciata, quando in assenza di esse il provvedimento non sarebbe stato adottato.
4. Il provvedimento motivato di sospensione o di revoca dell'autorizzazione è adottato dal Ministero, previo contraddittorio col Centro tecnico, e reca l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
5. Il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al comma 4 è notificato al Centro tecnico e i suoi effetti decorrono dalla data di notifica. Il provvedimento è, inoltre, contestualmente comunicato alla Camera di commercio, all' Unioncamere, che provvede ad aggiornare l'elenco pubblico, nonché all'organismo di certificazione o all' Autorità di controllo da cui è provenuta l'eventuale segnalazione.
6. Nel caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione al Centro tecnico ovvero di sospensione o cessazione dal servizio del responsabile tecnico o del tecnico, il Centro, nel termine di cinque giorni, restituisce le carte tachigrafiche, unitamente alle pinze, ai punzoni e ai sigilli, alla Camera di commercio, la quale informa il Ministero dell'avvenuta consegna.

*Articolo 15*  
*Pubblicità*

1. La Camera di commercio, in collaborazione con Unioncamere, cura la redazione di un apposito elenco nazionale, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i Centri Tecnici riconosciuti e gli estremi del relativo provvedimento ministeriale.
2. La Camera di commercio comunica il provvedimento di sospensione o di revoca adottato dal Ministero al Gestore del Sistema Informativo e a tutti gli interessati mediante l'inserimento degli estremi del provvedimento stesso nell'elenco di cui al comma precedente.